

solvent gewordene Ramungarnspinnerei Derendingen, deren Beitragspflicht für die Gemeinde verloren ging. Das Entgegenkommen des Staates war also ein ganz erhebliches, und es ist nicht glaubhaft gemacht worden, daß dasselbe auch erfolgt wäre, wenn man die Schuldpflicht der Gemeinde damals als vollständig liquid angesehen hätte.

4. Beruht somit das Zahlungsverprechen der Klägerin auf einem Vergleiche über die vom Staate gestellte Forderung, so kann nach dem bereits Gesagten die Klage nicht auf die Behauptung gestützt werden, daß sich die Klägerin über ihre darin grundsätzlich anerkannte Schuldpflicht geirrt habe und es ist daher auch auf das in dieser Richtung gestellte Beweisangebot wegen Un-erheblichkeit nicht einzutreten. Der Vergleich kann daher nicht wegen Irrtums angefochten werden und hat mit der Ausstellung der Schuldburkunde nicht die Tilgung einer Nichtschuld stattgefunden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

170. *Sentenza del 28 dicembre 1894 nella causa Banca
fondiaria del Giura contro Ticino.*

A. Una legge ticinese del 25 novembre 1891 distingue il debito pubblico del cantone Ticino in due categorie: in debito pubblico consolidato e in debito pubblico redimibile (art. 1). Il debito pubblico consolidato è costituito, secondo l'art. 2 di detta legge, dalle obbligazioni da emettersi in pagamento dei sussidi accordati dal cantone ad opere di arginatura, obbligazioni delle quali è fissato un annuo interesse del $3\frac{1}{2}\%$, pagabile in due rate semestrali. Nel debito pubblico redimibile cadono invece le obbligazioni da emettersi dallo Stato per l'ammortizzazione dei debiti esistenti, o in pagamento di spese straordinarie eccedenti le entrate ordinarie dello Stato. Per le obbligazioni del debito pubblico redimibile gli art. 10, 11,

12 e 13 della prefata legge prevedono un rimborso successivo mediante l'erogazione di una somma di fr. 40,000 da iscriversi ogni anno nel preventivo dello Stato. Per quelle riguardanti il debito pubblico consolidato invece gli articoli relativi della legge (art. 2 e 7) non contengono nulla di esplicito a questo riguardo. Solo l'art. 7 stabilisce, che sarà sempre in facoltà del cantone di fissare con ulteriori provvedimenti legislativi il piano per una ammortizzazione integrale o parziale del debito consolidato. Quanto agli art. 2 a 5, essi non regolano che lo scopo, l'interesse, il modo di emissione e la consegna di dette obbligazioni, e l'art. 6 prescrive ch'esse potranno essere nominative o al portatore, a richiesta degli interessati, e che dovranno portare la leggenda: *Repubblica e cantone del Ticino. — Debito pubblico consolidato per sussidio ad opere di arginatura.* — Nel messaggio del Consiglio di Stato accompagnante la legge sopra accennata, la erezione di un debito pubblico consolidato è spiegata dalla necessità di sollecitare il pagamento dei sussidi accordati ad opere pubbliche, soprattutto all'opera della correzione del Ticino, pagamento impossibile a farsi colle somme destinate a questo scopo nel preventivo. L'idea di lasciare ai posteri parte degli oneri derivanti dall'esecuzione di queste opere, dice il messaggio, condusse il Consiglio di Stato alla proposta di suddividere il debito pubblico in due sezioni: la prima del consolidato, con ammortizzazione rimandata ad epoca indeterminata, la seconda del redimibile per l'ammortizzazione dei debiti esistenti e per gli eventuali bisogni straordinari. L'obbligazione N° 1 del debito pubblico consolidato prodotta in atti come modello o tipo delle obbligazioni relative emesse dal Consiglio di Stato, è del tenore seguente: « Repubblica e cantone Ticino. — Debito pubblico consolidato per sussidi ad opere » di arginatura, $3\frac{1}{2}\%$. (Legge 25 novembre 1891). — N° 1. Obbligazione di fr. 500 emessa al portatore con decreto del » Gran Consiglio del 12 maggio 1885. Interesse semestrale di » fr. 8,75 pagabile il 30 giugno e 31 dicembre. — Bellinzona » il 16 marzo 1892. » Seguono le firme. — Annesso al titolo, un foglio di tagliandi semestrali. Dietro al titolo, iscrizione

analoga a quella indicata, e sotto la stessa riprodotti gli articoli 1 fino a 7 della legge 25 novembre 1891, però senza indicazione di questa data, e come titolo le parole: « Legge sul debito pubblico consolidato, » invece di « Legge sul debito pubblico cantonale. »

B. Il 29 agosto 1893 la Banca fondiaria del Giura, società anonima a Basilea, scriveva al Dipartimento cantonale delle finanze di essere in possesso di N° 470 obbligazioni del debito pubblico consolidato, e ne domandava il pagamento a norma dell' art. 336 del Cod. Obbl. entro sei settimane. Tanto il Dipartimento quanto il Consiglio di Stato essendosi rifiutati al pagamento delle obbligazioni in questione, sostenendo che le stesse non davano il diritto di chiedere il rimborso del capitale, ma solo degli interessi semestrali, la Banca fondiaria del Giura promoveva, il 30 gennaio 1894, un' azione presso il Tribunale federale, domandando che lo Stato del cantone Ticino fosse obbligato a pagarle:

1. Fr. 225,000 corrispondenti al capitale di 470 obbligazioni a fr. 500 cadauna;
2. Fr. 2343,55 quale interesse di questa somma a partire del 30 giugno 1893 fino al 12 ottobre, al 3 $\frac{1}{2}$ % ,
ossia in complesso fr. 237,343,55;
3. L' interesse di fr. 237,343,55 al 5 % a partire del 12 ottobre, ossia dal giorno in cui il debitore ha cominciato ad essere in mora, fino a quello del pagamento.

Colla condanna nelle spese.

La Banca attrice adduce a sostegno di queste sue conclusioni quanto segue: Le obbligazioni di cui essa domanda il pagamento essere evidentemente dei titoli al portatore. Ora i rapporti giuridici risultanti dai titoli al portatore sono retti dal Codice fed. delle obbligazioni, all' applicazione del quale, nè il cantone Ticino, nè la Confederazione essa stessa si possono esimere. La legge 25 novembre 1891, invocata dal Consiglio di Stato a sostegno della sua tesi, non ha potuto regolare che i rapporti di diritto pubblico risultanti dall' emissione, ma non modifica in nessun modo i rapporti di diritto civile che esistono fra le parti. Questi rapporti essere retti

esclusivamente dal Codice delle obbl. Ora secondo l'art. 847 di detto codice il debitore di un titolo al portatore non può opporre al portatore del titolo che quelle eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo, o desunte dal titolo stesso. Il cantone Ticino non può opporre dunque all' attrice altre eccezioni, quand' anche le avrebbe potute far valere di fronte ai portatori primitivi, vale a dire di fronte ai comuni ed ai consorzi, ai quali in origine i titoli in questione sono stati rimessi. Ora se si esamina le obbligazioni del debito pubblico consolidato, nessuna indicazione vi è contenuta relativamente al loro rimborso. Il vocabolo « consolidato » non significa per sè stesso che il debito non sia esigibile dietro denuncia delle parti dal debitore, o che sia redimibile solo a lunga data. « Debito consolidato è semplicemente l' opposto di « debito flottante » e non un equivalente di rendita. Anche le parole « per sussidio ad opere di arginatura » non contengono nessuna indicazione sopra i rapporti esistenti fra lo Stato ed i portatori dei titoli. Resta la citazione della legge 25 novembre 1891, » ma la stessa non può significare altro, se non che è questa legge che ha autorizzato l' emissione dei titoli. Mancando però ogni e qualunque rinvio agli articoli di detta legge, essa non impone al portatore l' obbligo di informarsi del suo contenuto. Quanto poi al testo dell' obbligazione propriamente detta, essa accenna, è vero, l' importo, la data dell' emissione, la natura del titolo (al portatore), l' interesse e sua scadenza, ma tace completamente su quello che riguarda il rimborso del capitale. Il complesso dell' obbligazione fa dunque supporre che si tratti di un prestito, le cui condizioni non risultando dal testo del titolo, sono rette dal diritto comune, vale a dire, per quanto riguarda la sua esigibilità, dall' art. 329 e seg. del C. O. La domanda di pagamento della Banca attrice entro 6 settimane era dunque fondata. Se però si ammette col Consiglio di Stato, che si tratta non di prestito, ma di un semplice riconoscimento di debito, l' articolo applicabile sarebbe l' art. 86 del C. O., ed allora i titoli in questione sarebbero immediatamente esigibili. — Passando poi ad esaminare l' importanza giuridica delle disposizioni di legge impresse sul

dosso dei titoli, la Banca attrice contesta alle stesse ogni e qualunque valore, prima perchè non si vede se queste disposizioni siano quelle della legge 25 novembre, poi perchè non sono richiamate nel testo del titolo. D'altronde i soli articoli che secondo l'attrice potrebbero avere qualche importanza, sarebbero gli art. 1 e 7. L'art. 1, dice l'attrice, distingue bensì fra debito consolidato e debito redimibile, ma con ciò non è escluso che il debito consolidato possa essere redimibile esso pure. Non è esatto di dire che ogni debito pubblico è redimibile, o non redimibile. Una simile distinzione esiste solo per la rendita. Ora tale non è il carattere del debito pubblico ticinese. Che il cantone Ticino abbia avuto l'intenzione di costituire una rendita è possibile, ma questa intenzione non risulta dal testo del titolo. Anzi l'art. 7 della legge 25 novembre 1891 avendo riservato al cantone la facoltà di stabilire un piano di ammortizzazione, esclude che si tratti di una rendita non redimibile. La distinzione contenuta all'art. 1 non ha dunque nessun significato. Anche il disposto dell'art. 7 potrebbe essere invocato solo nel caso che si trattasse di rendita. Attribuendo invece all'art. 7 il significato preteso dal Consiglio di Stato, si arriverebbe a questo risultato, che dipenderebbe esclusivamente dalla volontà del cantone di rimborsare un debito da lui contratto. Ora il debitore può stipulare bensì un termine per il pagamento, ma non può stipulare che pagherà quando vorrà e gli piacerà. Les disposizioni applicabili essere quelle di diritto comune (art. 86 del Cod. Obbl.), donde risulta che le obbligazioni in questione sono immediatamente esigibili.

C. Rispondendo in nome dello Stato convenuto, il Consiglio di Stato del Ticino conchiude al rigetto della domanda dell'attrice, colla condanna nelle spese. Egli richiama anzitutto i motivi che hanno dato origine alla legge 25 novembre 1891, e insiste sulla distinzione creata da quest'ultima fra debito pubblico consolidato, e debito pubblico redimibile. È noto, dice il Consiglio di Stato, che un debito pubblico consolidato non si estingue mai, ma può solo essere soggetto ad una riduzione della rendita; tuttavia il legislatore ticinese ha voluto riser-

versi il diritto di un'ammortizzazione integrale o parziale. Non si tratta dunque di un prestito che lo Stato è obbligato di restituire a richiesta dei creditori, in base all'art. 836 del C. O. Lo Stato non ha preso del danaro a titolo di mutuo, ma ha semplicemente consegnato ai consorzi ed ai comuni delle obbligazioni fruttanti l'interesse del 3 $\frac{1}{2}$ ‰, allo scopo di accordare loro un sussidio nell'esecuzione di opere d'utilità pubblica. Colla legge 1891 non si è avuto di mira di ricorrere ad un prestito per sborsare agli interessati i sussidi in contanti, ma precisamente il contrario, vale a dire di non dare del danaro, ma solo delle cartelle al 3 $\frac{1}{2}$ ‰. Il rimborso di queste cartelle era dunque escluso già del principio. Lo Stato non si è vincolato che al pagamento degli interessi; si è dunque in presenza di un'obbligazione unilaterale e non di un mutuo. I portatori dei titoli hanno gli stessi diritti delle persone, alle quali quei titoli sono stati rimessi dallo Stato. I compratori e cessionari di dette obbligazioni non ponno aver acquistato diritti maggiori o minori di quelle preveduti dalla legge e costituenti il debito portato dall'obbligazione stessa. Perciò colla cessione dei titoli non si poteva trasmettere che il puro e semplice diritto a percepire i *coupons*. Il diritto a rimborso non esisteva e non poteva essere ceduto. Non è possibile di sostenere che la Banca attrice si sia trovata in una specie di errore nell'acquisto da lei fatto dei titoli. Istituti bancari non si arrischiano in compere di obbligazioni prima di aver esaminato attentamente la natura del titolo ed i diritti ad esso inerenti. D'altronde le cartelle in questione riproducono in estenso le disposizioni più importanti della legge 25 novembre 1891, dalle quali risulta che il portatore non ha altro diritto che quello di incassare i *coupons* semestrali. L'articolo 847 del C. O. non può essere invocato dall'attrice, non trattandosi di titoli al portatore pagabili a vista. Ammettendo la domanda dell'attrice si arriverebbe al risultato, che lo Stato, il quale ha creato un debito consolidato, per non versare il capitale, si vedrebbe costretto di sborsare e capitale e rate di interessi, subito dopo l'emissione, ossia dopo una diffidazione di 6 settimane. Il Consiglio di Stato fa osservare che

la Banca attrice avendo acquistato a suo tempo le obbligazioni del debito pubblico consolidato al prezzo di fr. 94 50, otterrebbe in pochi giorni un guadagno di non meno di franchi 12,925, qualora ne potesse chiedere il pagamento da un momento all' altro.

D. Replicando la Banca attrice protesta in prima linea contro l'asserzione, che la di lei domanda abbia per base una speculazione più o meno lecita. Si conferma poi nell'opinione che debito consolidato non significa rendita, ma che è solo un termine opposto a quello di debito flottante. Essa cita a sostegno di questo suo modo di vedere l'avviso di parecchi scrittori, e sostiene che un debito non estinguibile sarebbe un controsenso, una *contradictio in adiecto*. La tesi invece che le obbligazioni in questione costituiscono un mutuo, viene da essa abbandonata. Del rimanente essa fa osservare, che la sua posizione di fronte ai portatori primitivi non è quella di cessionaria, la trasmissione di un titolo al portatore non potendo essere uguagliata alla cessione. Quanto agli articoli di legge riprodotti sul dosso del titolo non risulta, dice l'attrice, dal testo del titolo che questi articoli siano quelli della legge 25 novembre 1891, il titolo non ne facendo espressamente menzione. E dato anche che la relazione esistente fra l'obbligazione e gli articoli suddetti fosse fuori di dubbio, non ne seguirebbe per questo che si possa obbligare il portatore di essi titoli ad aspettare che piaccia al cantone Ticino di fissare la data del pagamento. In forza dell' art. 86 del C. O. non essendo stato stipulato un termine per il pagamento, l'obbligazione è immediatamente esigibile.

E. Nella duplice lo Stato convenuto cerca di dimostrare prima di tutto che in materia di debiti consolidati lo Stato si obbliga solo al pagamento degli interessi, vale a dire alla corresponsione di una rendita, non al rimborso del capitale, e cita esso pure in favore di questa sua opinione diversi scrittori. In seguito sostiene, che l'intenzione dello Stato, conosciuta non solamente dai comuni e da consorzi, ai quali le obbligazioni furono rimesse direttamente, ma da tutti i portatori di titoli, era di obbligarsi esclusivamente a pagare una rendita,

e non altro. Essere quindi fuor di luogo l'applicazione dell' articolo 86 del C. O. nel senso di poter chiedere un immediato rimborso. Questo articolo vuole del resto esso pure che si tenga calcolo della natura del negozio. Infine lo Stato convenuto si trattiene di nuovo negli argomenti sviluppati nella risposta, e critica la domanda di interessi moratori formulata dalla Banca attrice.

F. La parte attrice avendo prodotto colla sua domanda un piego suggellato, contenente a suo dire le 470 obbligazioni di cui essa è in possesso, ed un secondo piego contenente i coupons di queste obbligazioni scaduti al 31 dicembre 1893, ambedue questi pieghi furono depositati il primo presso la Banca cantonale vodese, il secondo presso la Cassa del Tribunale federale. In seguito, dietro proposta del giudice delegato, le parti in lite avendo dichiarato di rimettere eventualmente a più tardi la verifica dell' identità e del numero dei valori prodotti, e lo Stato convenuto avendo consentito inoltre di ammettere che l'attrice abbia qualità per agire e che l'oggetto litigioso raggiunga la somma di fr. 3000, i valori suddetti vennero ritornati e agli atti fu ammesso un solo esemplare delle obbligazioni in questione.

G. All'udienza di quest'oggi non compare nè l'una nè l'altra delle parti. Con lettere del 30 novembre e 3 dicembre 1894 esse dichiararono di rinunciare ai dibattimenti orali.

In diritto :

1. In conformità dell' accordo intervenuto fra le parti e menzionato di sopra, i requisiti dell' art. 48, N° 4, della legge organica giudiziaria federale si devono ritenere esistenti. Del rimanente la convenzione sopra riprodotta ha per effetto, che in caso di ammissione della domanda dell' attrice, la condanna del convenuto al pagamento del capitale preteso dell'attrice deve essere pronunciata solo sotto riserva di una verifica dei titoli in questione.

2. Le obbligazioni del debito pubblico consolidato, in quanto siano conformi all' esemplare deposto in atti, costituiscono indubbiamente dei titoli al portatore ed è a torto che lo Stato convenuto l'ha voluto contestare. L'estremo dell'art. 846 del

C. O., che il titolo debba contenere la promessa di una prestazione a favore del portatore, esiste. Altri requisiti, fra i quali quello preteso dal convenuto, che il titolo sia pagabile a vista, non sono stabiliti dal C. O. D'altra parte l'emissione essendo avvenuta sotto l'impero del C. O., l'applicabilità del diritto federale non può essere impugnata per il motivo che l'emittente è un cantone. Il C. O. non contiene nessuna riserva a favore dei titoli emessi da autorità cantonali, e non si vede in realtà il perchè, a riguardo di questi titoli, dovrebbero valere altri principi. Ora, dato che si tratti di titoli al portatore, la posizione dell'attrice non è quella di cessionaria, vale a dire essa non fa derivare i suoi diritti dal rapporto esistente fra il cantone e le persone alle quali i titoli sono stati da lui consegnati, ma li reclama iure proprio, pel semplice fatto che è detentrica dei titoli in questione. Le relazioni coi comuni e col consorzio per la correzione dei Ticino, in ispecial modo le cause che hanno determinato la consegna dei titoli, non hanno perciò nessuna importanza per la soluzione della lite e la sola quistione che sorge è quella di vedere, se dal testo delle obbligazioni emesse l'attrice ha veramente il diritto di esigere il rimborso, sia subito (art. 86), sia dopo un preavviso di sei mesi (art. 336). Difatti, secondo il disposto dell'art. 847 del C. O. il debitore non potendo opporre ai crediti fondati sopra titoli al portatore altre eccezioni all'infuori di quelle desunte dal titolo stesso, o dirette contro la validità del medesimo, è dal tenore di quest'ultimo che deve essere decisa anche la quistione, se si tratti di un prestito redimibile, o di un prestito sotto forma di rendita.

3. In massima l'ammissibilità di una compera o vendita di titoli di rendita, non può formare materia di dubbio neppure secondo il Codice federale delle obbligazioni. È vero che un simile contratto non è regolato e neppure previsto esplicitamente dal C. O., ma esso non è oggetto di nessun divieto speciale, e perciò che riguarda almeno i prestiti pubblici, non esiste un motivo perchè dovrebbe essere vietato alla Confederazione od ai cantoni di emettere dei prestiti fruttanti una rendita perpetua, o redimibili solo a volontà del debitore.

Emissioni di tal genere corrispondono anzi ad un vero bisogno e formano al giorno d'oggi la base della maggior parte dei prestiti pubblici. Questo avviso è espresso anche dal Consiglio federale nel suo rapporto sopra la rendita federale ferroviaria. — *Foglio federale, 1891* vol. V, pag. 802, edizione francese. — La redimibilità o non redimibilità di un prestito pubblico dipende dunque esclusivamente dalle condizioni, sotto le quali è avvenuta l'emissione dei titoli. Lo Stato è perfettamente libero di pattuire che il rimborso del capitale debba avvenire a richiesta del portatore, o entro un termine determinato, o a vista, oppure di escludere l'obbligo di rimborsare il capitale, assumendosi invece quello di pagare regolarmente una rendita. In quest'ultimo caso egli può anche riservarsi il diritto di rimborsare il debito contratto entro un termine da fissarsi da lui unilateralmente. L'emissione di titoli a base esclusivamente di una rendita, e la riserva di rimborsare il capitale ad un'epoca da stabilirsi liberamente dal debitore, non implicano nè un patto illecito, nè una contradictio in adiecto. Nella dottrina nessuna controversia regna in proposito (vedasi Goldschmidt, *System des Handelsrechts*, IV ed., pag. 199 et seg.; Cohn nel trattato di diritto commerciale di Endemann, vol. III pag. 860 e seg.; Cosack, *Lehrbuch des Handelsrechts*, II ed. pag. 303 e 304).

4. Se si esamina ora il testo delle obbligazioni emesse dallo Stato convenuto, si deve necessariamente concludere che esse costituiscono un prestito a base di una rendita, non un debito rimborsabile a richiesta del creditore. Ciò appare tanto dalla soprascritta dei titoli: Obbligazione del debito pubblico consolidato, quanto dai disposti di legge riprodotti a tergo del medesimo. È ben vero che « consolidazione di un prestito » nel senso strettamente etimologico e scientifico della parola, significa la conversione di più debiti in un solo, uniforme. (Vedasi oltre alle citazioni di Schönberg, *Economia politica* vol. II, pag. 450 e Roscher, *System der Finanzwirtschaft* II ed., vol. 4 pag. 605, contenute nell'allegato di replica, Goldschmidt, *System des Handelsrechts*, IV ed., pag. 202; Saling, *Börsenpapiere*, 6 ed., vol. I pag. 318; Cosack, *Lehr-*

buch des Handelsrechts, pag. 303). Ma nel caso concreto non è l'interpretazione etimologica della parola che deve far stato, bensì la significazione che il vocabolo stesso ha preso nell'uso moderno, e che più propriamente gli vien dato oggigiorno nella lingua italiana. Ora, se già nelle lingue francese e tedesca l'espressione « debito pubblico consolidato » viene adoperata più volte per accennare agli imprestiti emessi da quegli Stati sotto forma di rendita (Cohn, nel manuale di diritto comm. di Endemann, vol. III, pag. 876; Ruben de Conder, Dictionnaire de droit commercial alla voce fonds publics, e Garnier, Traité des finances, pag. 180 e 184, citato nell'allegato di duplica) questo significato, forse in conseguenza della denominazione accettata per la rendita del Regno d'Italia, sembra affatto predominante nella lingua italiana. Vedasi in questo senso Boccardo, Dizionario dell'economia politica e del commercio, alla voce credito pubblico; Supino, le operazioni di borsa, pag. 18, nonchè i vocabolari della lingua italiana di Scarabelli e Fanfani, i quali alla parola consolidato non registrano neppur più il significato primitivo, etimologico.

Anche l'indicazione « per sussidio ad opere di arginatura » che si legge immediatamente dopo il titolo « debito pubblico consolidato, » ed il foglio di cedola aggiunto all'obbligazione, dovevano necessariamente denotare al portatore dei titoli, che il carattere di quest'ultimi non poteva essere quello di un debito rimborsabile a breve data, visto che prestiti consimili si sogliono contrarre per un lungo periodo di anni ed il più spesso non vengono rimborsati che in seguito a provvedimenti speciali. Dagli articoli di legge stampati a tergo del titolo risultava poi in modo evidente che trattavasi di un debito sotto forma di rendita. Difatti gli articoli suddetti non solo non sanzionano il diritto a favore dei portatori di chiedere il rimborso del capitale, ma distinguono espressamente tra debito pubblico redimibile e debito pubblico consolidato, dando con ciò evidentemente a vedere che quest'ultimo, in opposizione al debito pubblico redimibile, non obbligava lo Stato al pagamento del capitale, ma solo al pagamento di una rendita. L'art. 7 prescrive bensì che lo Stato si riserva di

procedere all'ammortizzazione integrale o parziale del debito consolidato mediante un piano da stabilirsi. Ma con ciò questo articolo statuisce un diritto, e non un dovere da parte dello Stato al pagamento del capitale e dinota anzi, anche pel modo con cui esso è redatto, che i titoli del debito consolidato non costituiscono in realtà, come è detto nel messaggio del Consiglio di Stato, che un debito rimborsabile ad epoca indeterminata. È a torto che l'attrice pretese che questi disposti di legge non debbano essere presi in considerazione nel caso presente. Gli stessi, essendo riprodotti, quand'anche a tergo, sul foglio stesso dell'obbligazione, fanno parte evidentemente del testo del titolo nel senso dell'art. 847 del Cod. Obblig. L'obbiezione poi, che sull'altra pagina del titolo non è fatto nessun richiamo ai medesimi, manca essa pure di fondamento, apparendo già dalle parole: Legge sul debito pubblico consolidato, che gli stessi stanno in stretta relazione coll'obbligazione espressa dall'altra parte del foglio. Anche le indicazioni concernenti l'interesse e l'importo dell'obbligo non sono decisive per la natura giuridica del prestito.

5. Ammesso così che il testo dei titoli in questione non implica per lo Stato l'obbligo del pagamento del capitale, il convenuto era perfettamente in diritto di fronte all'art. 847 del C. O. di rifiutarsi al detto pagamento, e la domanda dell'attrice risulta perciò in ogni sua parte infondata.

Per questi motivi

Il Tribunale federale pronuncia:

La domanda dell'attrice è respinta.